SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 321/06

UDIENZA DEL

07/05/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

361/22/10

PRONUNCIATA IL:

- 7 MAG. 2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

- 8 OTT. 2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Tommasi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **BARI SEZ.STACCATA DI LECCE** SEZIONE **22**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MARRESE	TOMMASO	Presidente
☐	DE LORENZI	ALESSANDRO	Relatore
☐	LEUCI	CLAUDIO LUIGI	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 321/06
  depositato il 15/02/2006
- avverso la sentenza n° 112/04/2004
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
  proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparte:
PAPADIA MAURIZIO
VIA CONCORDATO 66 73048 NARDO' LE

difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059 2003 00681644 84 S.S.N. + IRPEF 1997

Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione Staccata di LECCE

1

In fatto.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Lecce n.112 dell'8 luglio-9 dicembre 2004 che aveva annullato, su ricorso del sigr Maurizio Papadia, la cartella di pagamento emessa nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione della somma di € 35.719,51 pretesa in base ad accertamento relativo ad IRPEF dell'anno 1997 e tanto per la mancata preliminare notifica di tale ultimo atto, proponeva appello la stessa Amministrazione Finanziaria con atto del 18 gennaio 2006.

Viene, in proposito, dedotto che contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, la procedura di notificazione dell'atto presupposto- avviso di accertamento- era stata del tutto regolare e per tal motivo si chiede la riforma della impugnata sentenza

Resiste il contribuente con atto del 20 marzo 2006, eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di autorizzazione a proporlo da parte della Direzione Regionale delle Entrate ed ancora perché non sottoscritto da difensore abilitato e tanto perché l'Agenzia delle Entrate, quale soggetto oramai distinto dal Ministero delle Finanze, dovrebbe, comunque, ex art 12 e 18 del contenzioso tributario, munirsi di difensore ed inoltre, per omessa critica della sentenza; altre eccezioni sono state sollevate sulla validità della cartella di pagamento in quanto tale; nel merito ha chiesto la conferma della sentenza.

In diritto.

Preliminarmente le eccezioni sollevate appaiono del tutto infondate: la prima non tiene conto che l'Agenzia delle Entrate è, oramai, ente del tutto autonomo che non abbisogna di alcuna autorizzazione per agire in giudiuzio.

La seconda eccezione non considera che la stessa Agenzia delle Entrate è subentrata ex lege anche nei poteri già spettanti al Ministero e quindi in quello di poter essere rappresentata da suoi funzionari.

Quanto all'altra eccezione sulla carenza di censure, si osserva che l'appello è connotato dal richiamo a tutta una serie di circostanze di fatto, inerenti, il procedimento di notificazione, che i giudici di primo grado avrebbero trascurato e conseguentemente appare del tutto ammissibile.

In ordine, poi, alla questione della validità della notifica relativa all'avviso di accertamento,avvenuta a mezzo posta,- oggetto della sentenza di primo grado- occorre rilevare che all'epoca dei fatti –anno 2002- la normativa contenuta nella legge 20 novembre 1982 n.890, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.346 del 22-23 settembre 1998, prevedeva che l'ufficiale postale nel caso di mancato rinvenimento della persona a cui consegnare l'atto- fattispecie oggetto della odierna causa- dovesse : a) rilasciare avviso al destinatario mediante affissione alla porta o sua immissione nella cassetta della corrispondenza; b) depositare il piego nell'ufficio postale; c) fare menzione del compimento di tutte le precitate formalità e dei motivi che le avevano determinate sull'avviso di ricevimento; d) inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario dandogli notizia del compimento di dette formalità e del deposito del piego nell'ufficio postale.

Orbene esaminando la documentazione inerente le fasi della notificazione dell'accertamento si evince:

primo: nell'avviso di ricevimento si da atto che il destinatario è risultato assente, ed ancora del deposito del piego nell'ufficio postale, ma le caselle di detto avviso di ricevimento relative all'affisione dell'avviso sulla porta o sulla

sua immissione in cassetta, non risultano compilate;

secondo : l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui avvisare il destinatario delle avvenute formalità e del deposito del piego in ufficio, non risulta in alcun modo se, come e da chi sia stato ricevuto.

Tali vizi inficiano ab origine la validità della notifica dell'accertamento e si riflettono, viziando di inefficacia, la successiva cartella di pagamento su detto accertamento fondata.

La sentenza di primo grado ebbe a riscontrare tali vizi, ma i motivi di appello formulati non tengono conto di ciò e non contengono alcuna argomentazione che possa rendere quei vizi ininfluenti o comunque superati dal comportamento concreto del contribuente.

Ne consegue, quindi, che la sentenza impugnata deve essere confermata con annullamento della cartella di pagamento oggetto di giudizio; tutti gli altri motivi di invalidità specifici della cartella, rimangono, pertanto, assorbiti.

Le spese di causa, infine, vanno compensate, stante la soccombenza del contribuente sulle sue preliminari eccezioni di rito.

P.Q.M

La Commissione Tributaria Regionale, sez di Lecce, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e conferma la sentenza impugnata; spese compensate.

Così deciso in Lecce addì 7 maggio 2010.

Il Relatore. Il Presidente

Avv. Alessandro De Lorenzi. Dott.Tommaso Marrese